



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E  
DELL'UNIONE EUROPEA  
PIUE IV

Alla c.a. di :

- Assitol
  - Federolio
- LORO SEDI

p.c. All'ICQRF

Direzione Generale della  
prevenzione e del contrasto  
alle frodi agroalimentari  
Ufficio PREF III  
Dr. Paolo Tolomei  
SEDE

Alle Amministrazioni Regionali  
LORO SEDI

Alle OO.PP.

- Confagricoltura
- Coldiretti
- Cia
- Copagri

LORO SEDI

Alle AOP

- Unapol
- Unaprol
- Italiaolivicola

LORO SEDI

Oggetto: articolo 6 del regolamento UE 2022/2104: denominazione legale ed etichettatura di categorie di oli – Interpretazione fornita dall'Esecutivo UE.

Il regolamento delegato (UE) n. 2022/2104 all'articolo 6 stabilisce che l'etichetta degli oli reca una marchiatura indelebile dell'informazione sulla categoria di olio:

*«omissis ...olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;*

*b)per l'olio di oliva vergine:*

*«olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;*

*c)per l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini:*

*«olio contenente esclusivamente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;*

*d)per l'olio di sansa di oliva:*

*i)«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive...omissis».*



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E  
DELL'UNIONE EUROPEA  
PIUE III

Il medesimo regolamento (UE) n. 2022/2104, all'articolo 5, dispone che l'etichettatura delle indicazioni di cui agli articoli da 6 a 9 è obbligatoria.

La traduzione in italiano dell'articolo 6 del regolamento in questione riporta, correttamente da un punto di vista linguistico, la locuzione: olio di oliva, a differenza del precedente regolamento di esecuzione 29/2012, abrogato dal suddetto regolamento 2022/2104, che riportava la locuzione: olio d'oliva, relativamente alle medesime informazioni da indicare nelle etichette degli oli.

Lo scrivente Ufficio ha rappresentato ai competenti servizi della Commissione UE di precisare la locuzione linguistica che coinvolge l'etichettatura degli oli commercializzati.

Nel corso del gruppo esperti del 22 dicembre 2022, la Commissione UE ha condiviso la preoccupazione manifestata dalla delegazione italiana e riportato nel verbale del comitato:

*“ omissis..che ci sono piccoli cambiamenti nella traduzione, ma questi cambiamenti sono puramente linguistici e non modificano il significato delle frasi in questione. Queste differenze non possono essere considerate errori. Pertanto, e sapendo che gli operatori stampano le etichette in anticipo, la Commissione suggerisce che le autorità degli Stati membri consentano la commercializzazione di etichette con la versione delle frasi di cui all'articolo 3 del regolamento 29/2012 fino all'esaurimento dello stock di vecchie etichette. omissis”.*

Si allega alla presente il verbale del gruppo esperti del 22 dicembre 2022 che, a pagina 8, riporta la posizione della Commissione UE, relativamente alla etichettatura degli oli di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2022/2104.

**IL DIRETTORE GENERALE  
Luigi POLIZZI**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n82/2005